

IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott. Giuseppe Carta Giudice
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 2 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2017, promossa da:

L'Armadio di Gianfranco Secci & C. s.a.s., con sede legale in Oristano, via degli Artigiani n. 3/B, P.IVA. 00537810954, in persona dell'amministratore Secci Gianfranco (C.F. SCCGFR59R13A407P);

§§§

Con decreto del 31.03.2017, depositato l'11.04.2017, questo Tribunale ha assegnato alla ricorrente il termine di dieci giorni per integrare la documentazione già depositata a corredo dell'istanza di ammissione a concordato preventivo.

In data 21.04.2017, L'Armadio s.a.s. ha depositato la richiesta documentazione e, precisamente, elenco dei creditori della ricorrente, certificazione di cancelleria relativa all'accesso ad altre procedure concorsuali nei due anni antecedenti l'attuale procedura, delibera sociale volta all'istanza di ammissione a concordato e, infine, certificazione inerente i bilanci già depositati con il ricorso.

Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale osserva che:

- a) Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, considerato che L'ARMADILLO s.a.s. ha sede legale in Oristano;
- b) La ricorrente possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma II, legge fallimentare, necessari ai fini dell'ammissibilità alla procedura concordataria (vedasi



relazione Guardia di Finanza in atti);

c) La società debitrice ha prodotto la delibera dell'assemblea dei soci del 16.03.2017, con la quale è stato dato mandato all'amministratore della società di presentare la domanda per l'ammissione al concordato preventivo con riserva presso il Tribunale di Oristano;

d) La società ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

e) La debitrice ha depositato i bilanci societari e certificazione di cancelleria relativa alla mancato ricorso ad analogo procedimento semplificato ex art. 161, comma 6, legge fallimentare.

§§§

Per quanto concerne il termine per il deposito di piano e proposta concordataria, considerata la pendenza di istanza di fallimento, dovrà essere necessariamente di sessanta giorni.

Quanto alla sua decorrenza, si ribadisce, come anticipato con decreto del 31.03.2017, che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott. 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

ritenuto infine, in considerazione della pendenza del giudizio prefallimentare, che sia opportuno procedere alla nomina di commissario giudiziale sin da questa fase del procedimento, impartendo le direttive di seguito illustrate.

p.q.m.

Concede alla società ricorrente il termine di 60 gg., decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161, c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con



indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;

- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposto e/o del piano;

nomina

commissario giudiziale il dott. Luca Tronci con studio in Cagliari, il quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;



Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inadeguata alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 02 maggio 2017

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Leopoldo Sciarrillo

